

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3664 del 24/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa lo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33, richiesta dalla società SACMI IMOLA SOC. COOP per l'attività di selezione materiali plastici.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3810 del 24/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa lo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33, richiesta dalla società SACMI IMOLA SOC. COOP per l'attività di selezione materiali plastici.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 09/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/224208 del 11/12/2024 (**pratica Sinadoc 40842/2024**) dal procuratore della società SACMI IMOLA SOC. COOP (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207), con sede legale in Comune di Imola (BO), in Via Selice Provinciale n. 17/A, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Imola, Via Togliatti n. 33;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dalla nuova attività di selezione materiali plastici (più precisamente di selezione di granuli plastici attraverso passaggio in un vibrovaglio e selettori ottici che li suddividono per dimensione, colore e materiale) da svolgere presso lo stabilimento in oggetto (attualmente in esercizio come magazzino), titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese quale Soggetto delegato dal Comune di Imola};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, veniva richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/227596 del 16/12/2024, documentazione a completamento per la matrice scarichi di acque reflue;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi assunta agli atti di ARPAE al PG/2025/8354 del 16/01/2025, concessa in data 21/01/2025 dal SUAP con nota agli atti al PG/2025/11723;
- la documentazione richiesta veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/37011 del 26/02/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- il SUAP con nota del 10/04/2025, acquisita con PG/2025/68785 del 10/04/2025, trasmetteva ad ARPAE SAC ulteriori integrazioni volontarie pervenute per la matrice emissioni in atmosfera dall'impresa istante;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/61784 del 01/04/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/70430 del 14/04/2025).
- Nulla Osta per la matrice impatto acustico del Nuovo Circondario Imolese (Atto 485 del 16/04/2025) agli atti di ARPAE con PG/2025/72746 del 16/04/2025;
- Nulla Osta urbanistico/edilizio del Comune di Imola (Prot. n. 13659 del 17/04/2025) agli atti di ARPAE con PG/2025/74430 del 18/04/2025;

CONSIDERATO che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in data 26/02/2025 dalla società istante, comprensiva di allegata planimetria, che attesta la presenza esclusivamente di scarichi convogliati in pubblica fognatura di tipo domestico originati dai servizi igienici (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e di acque meteoriche non contaminate provenienti dalla copertura dello stabilimento e dai piazzali aziendali (superfici impermeabili scoperte dichiarate escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/06 secondo i criteri riportati al punto A.1), attestando la gestione come rifiuti speciali tramite ditte autorizzate delle acque reflue derivanti da processi produttivi, costituite unicamente dalle condense prodotte dagli impianti di compressione dell'aria;

CONSIDERATO che la succitata documentazione è stata trasmessa per sola ed opportuna conoscenza anche al Gestore del Servizio Idrico Integrato, società HERA S.p.A., ed al Comune di Imola in quanto dichiarata la presenza di soli scarichi sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO inoltre che alla data di conclusione del presente procedimento la Società HERA S.p.A. ed il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti di rispettiva competenza;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. pari a € 600,00

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società SACMI IMOLA SOC. COOP, per l'esercizio dell'attività di selezione materiali plastici svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibirin;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società SACMI IMOLA SOC. COOP (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - "Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Imola.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli

Ubaldo Cibir

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento SACMI IMOLA SOC. COOP
Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33

ALLEGATO A

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di selezione materiali plastici svolta dalla società SACMI IMOLA SOC. COOP nello stabilimento sito in Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SACMI IMOLA S.C. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E129
PROVENIENZA: LINEA DI SELEZIONE GRANULI PLASTICI
EMISSIONE E130
PROVENIENZA: ALIMENTAZIONE IMPIANTO

Portata	5000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	9 m
minima	
Durata	5 giorni/
massima	mese

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale	particellare	10 mg/Nm ³
.....		

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E03

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE - POT. TERMICA 1,512 MW METANO

EMISSIONE E04

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – POT. TERMICA 1,453 MW METANO

EMISSIONE A01:

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – POT. T. 0,581 MW METANO

EMISSIONE A02:

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – POT. 0,105 MW METANO

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, i punti di emissione E03, E04, A01, A02 sono soggetti ad autorizzazione secondo le disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006.

Sono stabiliti i valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti – in coerenza con il punto 4.34 dell'allegato 4 alla DGR 2236/2009 e smi

Potenza termica nominale del <u>singolo generatore</u> di calore	Inquinante	Limite di concentrazione e (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5		3%
	Ossidi di azoto *	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

Non viene richiesto ai fini della presente autorizzazione di carattere generale il controllo in continuo dei seguenti parametri:

- ⇒ temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art 294 del D.Lgs. 152/06;
- ⇒ CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

E' stabilita periodicità di analisi annuale, per il solo inquinante Ossidi di azoto, da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento per i punti di emissione E03, E04.

2. Entro 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae AACM e Arpae APAM Distretto di Pianura-Imola sede di Imola una scheda di sicurezza del materiale HDPE aggiornata e in lingua italiana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994

(Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un

metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E129, E130 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E129, E130, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA, agli atti di ARPAE con PG/2024/224208 del 11/12/2024, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Scheda informativa generale inquinamento atmosferico” -comprensiva del Ciclo produttivo- riportata nel Modulo di istanza di AUA;
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'integrazione dell'istanza di rilascio AUA, agli atti di ARPAE con PG/2025/68785 del 10/04/2025, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Planimetria emissioni” datata 07/04/2025.
 - “Quadro riassuntivo delle emissioni” datato 07/04/2025.

Pratica Sinadoc n. 40842/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento SACMI IMOLA SOC. COOP
Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 03/12/2024 presentata dalla società SACMI IMOLA SOC. COOP ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Imola per l'attività di selezione materiali plastici svolta nello stabilimento sito in Comune di Imola (BO), Via Togliatti n. 33.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/70430 del 14/04/2025.
- Visto il Nulla Osta acustico con prescrizioni del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con Atto n. 485 del 16/04/2025

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/70430 del 14/04/2025, con Nulla Osta acustico Atto n. 485 del 16/04/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/72746 del 16/04/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 03/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SACMI IMOLA SOC. COOP relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/224208 del 11/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 40842/2024

Documento redatto in data 23/06/2025



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 485 del 16/04/2025

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO
- SACMI IMOLA S.C. - VIA TOGLIATTI PALMIRO 33 - IMOLA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;
- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 265 del 03/03/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Federica Degli Esposti l'incarico di direzione dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei all'interno della quale è collocato il Servizio Sviluppo Economico del Territorio – Suap associato;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 27117 del 09/12/2024 e integrata al Prot. Gen. 3720 del 20/02/2025 e Prot. Gen. 8005 del 09/04/2025, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta SACMI IMOLA S.C. (C.F. 00287010375) con sede legale in Imola via Selice Provinciale 17/A, per l'impianto sito in Comune di Imola via Togliatti Palmiro 33;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 70430/2025 del 14/04/2025, acquisita al Prot. Gen. 8404 del 15/04/2025, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente firmatario dell’atto;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di A.U.A. citata in premessa, per l’impianto SACMI IMOLA S.C., sito in Comune di Imola via Togliatti Palmiro 33, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. num. 70430/2025 del 14/04/2025, pervenuta al Prot. Gen. n. 8404 del 15/04/2025, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 16/04/2025

la Dirigente
Federica Degli Esposti
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 40842/24

Comune di Imola

[Pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:Pec:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

Nuovo Circondario Imolese

Servizio Sviluppo Economico

del Territorio - Suap

[Pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:Pec:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Siro Albertini

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: DPR 59/13. Istruttoria per domanda di AUA presentata dalla Ditta
SACMI IMOLA SOC. COOP. sita in Via Togliatti, 33 in Comune di Imola (BO)**

Richiedente: Paolo Mongardi, in qualità di legale rappresentante

Attività: Attività di magazzino e nuova attività di selezione granuli plastici.

Parere tecnico matrice impatto acustico

In relazione al procedimento di AUA, di cui all'oggetto, assunta agli atti Arpae in data 11/12/2024 con PG/2024/224208 si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune.

Trattasi di relazione di 'Valutazione previsionale di impatto acustico' datata 3 dicembre 2024, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA n. 5448).

Lo scopo della relazione tecnica è quello di valutare l'intensità del rumore prodotto dalla Ditta SACMI IMOLA S.C. nello stabilimento di Via Togliatti 33 a Imola (BO), con le proprie attività di fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali (incluse parti e accessori). Nello specifico si andrà ad insediare l'attività di selezione granuli plastici attraverso passaggio in vibrovaglio e selettori ottici che suddividono i granuli per dimensione, colore e materiale, a servizio resteranno le attività di magazzino attualmente già presenti in stabilimento.

La valutazione di impatto acustico considera il portone prossimo all'area produttiva aperto, in questo modo si ritiene di avere effettuato una valutazione in situazione peggiorativa. Per caratterizzare il clima acustico in cui insiste l'impianto, il tecnico in acustica ha eseguito una indagine dei livelli di rumorosità residui

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051 396211 - **PEC aobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



presenti nell'area interessata, effettuando misurazioni in prossimità del lotto in esame in data 25 e 31/07/2024 in periodo diurno.

Sulla base dei livelli misurati il Tecnico ha impostato la taratura del modello acustico scelto per eseguire la valutazione previsionale di impatto acustico, utilizzando il software applicativo previsionale MICROBEL "IMMI 2017 Basic" in conformità allo Standard ISO 9613-2, inserendo come dati di input il valore minimo riscontrato con le misure effettuate al fine di valutare i livelli differenziali nel periodo di massimo disturbo.

Per la valutazione dell'impatto acustico previsionale le sorgenti rumorose significative individuate presso lo stabilimento e quelle future previste:

- viabilità mezzi carico/scarico considerando 1 mezzo pesante all'ora, che si reca all'area tramite Via Togliatti.
- movimentazione con muletti elettrici

Impianti:

- Camini - Centrali termiche
- Motocondensanti
- Compressore Ceccato
- Camino emissione E01
- Camino emissione E02
- Portone produzione (aperto)

La condizione proposta dal Tecnico, con tutte le sorgenti in funzione ed al massimo regime di utilizzo, è da considerarsi la peggiorativa per caratterizzare gli impatti causati dalle attività e impianti della ditta.

Nello studio non vengono chiaramente identificati i ricettori potenzialmente esposti alle immissioni rumorose prodotte dalla ditta, ovvero nello studio acustico le postazioni utilizzate nelle misure come riferimento per gli impatti sono gli esterni dei confini aziendali e più precisamente:

- R1 a circa 9 m da Via Donati
- R2 a circa 10 m da Via Brodolini
- R3 a circa 8 m da Via Togliatti

Attraverso il software applicativo previsionale MICROBEL "IMMI 2017 Basic" viene così determinato il livello ambientale come combinazione acustica dei livelli residui e dei livelli generati dai futuri impianti, tenendo conto delle rispettive altezze, distanze e della presenza di eventuali barriere naturali.

Per lo scenario Post-Operam, i risultati così calcolati con il software utilizzato portano ad affermare il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe V nonché il rispetto del valore limite di immissione differenziale dei 5 decibel per il periodo di riferimento diurno.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

1. entro giorni 60 dall'ottenimento dell'atto AUA la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico post operam, al fine di caratterizzare le immissioni sonore prodotte da tutte le attività e tutte le sorgenti sonore presenti al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e del limite differenziale per il periodo diurno eseguendo opportune misure strumentali di rumore residuo (considerando il periodo di morbida) ed ambientale,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051 396211 - **PEC aobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



2. Nello studio di collaudo, si chiede di identificare chiaramente tutti i ricettori presenti nell'intorno della ditta SACMI Imola s.c., compresi gli eventuali uffici presenti all'interno delle aziende confinanti. Qualora non fosse possibile effettuare le misure di rumore residuo all'interno degli ambienti abitativi, potranno essere svolte in prossimità degli stessi recettori, tenendo conto che in base alle *'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016'*, non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

3. Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovranno essere valutati considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

4. Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.

5. In fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

6. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti, e dal Tecnico Ilaria Toffoli.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.